

# Documento da sottoporre all'attenzione dei docenti in previsione del CdD

Si sottopone all'attenzione dei Docenti un quadro sintetico delle principali ed essenziali indicazioni presenti nelle note MI 6 marzo n. 278, 8 marzo n. 279, 13 marzo n. 368 e 17 marzo n. 388 2020, per cercare di fare chiarezza su alcune questioni relative alla didattica a distanza, ai compiti dei docenti e alla valutazione, in modo tale da partecipare al CdD informati e consapevoli dei temi da trattare e quindi delle decisioni da prendere, che si spera il più possibile condivise e unitarie. Si invitano pure i Docenti a rivedere quanto previsto dal PTOF a riguardo della didattica e della valutazione.

## **CHE COS'E' LA DATTICA A DISTANZA (DAD)**

Sollecita l'intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del "fare scuola", ma "non a scuola" e del fare, per l'appunto, "comunità". Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista.

- E' essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all'istruzione. Ma è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell'apprendimento, cogliendo l'occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l'occasione per interventi sulle criticità più diffuse.
- E' didattica a distanza: il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l'impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l'interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.
- Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento.

- La didattica a distanza prevede uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l'insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accettare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l'efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti.  
E' ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in "classe virtuale".

## CHE COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Deve "attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".
- E' chiamato, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro, che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia.
- E' suo compito, d'intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie.

Svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell'Istituzione scolastica.

## CHE COSA FANNO I DOCENTI

- **Riesaminare le progettazioni** definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d'anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell'istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico.
- **Valutare gli apprendimenti in itinere** secondo forme, metodologie e strumenti aventi a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. Nell'ambito di tale valutazione in itinere, propedeutica di quella finale, il docente: in relazione all'attività svolta, informa tempestivamente l'alunno su cosa ha sbagliato e perché; valorizza cosa l'alunno sa fare, ossia le sue competenze; rimanda, al fine di superare eventuali lacune, ad approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in relazione a ciò che va migliorato.

- **Evitare sovrapposizioni** e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.
- **Raccordare le proposte didattiche** dei diversi docenti del Consiglio di Classe per evitare un peso eccessivo dell'impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.
- Negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l'uso di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, **progettare** – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecniche pratiche e laboratoriali di indirizzo.

## **CHE COSA FA IL CONSIGLIO DI CLASSE**

- Resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.
- Al termine del percorso, procederà ad una riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. Sarà, dunque, il momento collegiale quello deputato alla valutazione di quanto svolto dai nostri alunni nell'ambito della didattica a distanza, fermo restando quanto detto sopra in merito ai compiti di ciascun docente.

## **STUDENTI**

- Alunni con disabilità: il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell'attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.

Si suggerisce ai docenti di sostegno di mantenere l'interazione a distanza con l'alunno e tra l'alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell'alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E' dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica.

Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente - famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici.

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati: Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida.

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d'uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici.

Alunni ricoverati in ospedale: Resta necessario garantire il diritto all'istruzione anche agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere in cura presso la propria abitazione. In considerazione della sospensione dell'attività didattica in presenza su tutto il territorio nazionale, nonché dei progetti di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in ospedale, si segnala che, per tali alunni, l'attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza risulta necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione. Per lo specifico della Scuola in ospedale il Dirigente scolastico si confronta con la Direzione sanitaria per individuare i possibili interventi e le modalità organizzative per garantire agli studenti ospedalizzati di fruire delle attività didattiche a distanza.

## **LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE A DISTANZA**

- Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.
- E' necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.
- Affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento,

di individuazione delle eventuali lacune, all'interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.

- Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe.

**In aggiunta alle indicazioni della Nota MI n. 18 del 17/03/2020, si riportano gli elementi fondamentali sulla valutazione sanciti dalla normativa vigente e a cui ci si deve attenere nello svolgimento dei propri compiti e funzioni.**

- L'ART 1 del DPR n. 122/2009 enuncia che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
- Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto art. 2 del DPR n. 249/1998 e successive modificazioni.
- La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze dell'alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente.
- Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF ,definito dalle istituzioni scolastiche (DPR n. 275/1999).
- Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.
- La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente e le istituzioni scolastiche possono individuare ed adottare, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all'accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità (Circolare n. 94/2009)

## **PRIVACY**

Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679:

- A garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
- A stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, che per conto delle stesse tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza.
- A sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

## **OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI**

In questa fase in cui si deve “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza”, per combattere “il rischio di isolamento e di demotivazione” tra gli studenti, la Nota pone l’accento e la priorità su procedure di valutazione formativa e in itinere, piuttosto che su quelle basate su una valutazione sommativa. In tal modo suggerisce che per il momento queste valutazioni non si debbano caratterizzare come valutazioni sommative che mirano ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e competenze alla fine del percorso, da inserire poi nel registro e concorrenti a definire la “media” dei voti dello studente.

Infatti, la valutazione non è solo un’operazione rendicontativa e misurativa che si colloca alla fine di un percorso per misurare la qualità e la quantità di ciò che è stato prodotto, ma deve diventare anche uno strumento che, accompagnando il percorso di formazione, indirizza gli studenti al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.

Per indirizzare al successo formativo è importante condividere con gli studenti l’idea di apprendimento attraverso la comunicazione dei criteri di valutazione. Lo studente deve sapere cosa ci si aspetta da lui.

In questo contesto l’autovalutazione è un’ottima forma di valutazione formativa, perché stimola nello studente processi metacognitivi ovvero di riflessione sul suo percorso di apprendimento.

Infatti, la valutazione deve consentire di rileggere il percorso di apprendimento svolto e attivare così processi di miglioramento.

Il docente è chiamato pertanto a valutare non solo i risultati, ma anche i processi di apprendimento, che possono essere di tipo cognitivo, meta cognitivo, motivazionale, relazionale, affettivo, con una forte componente personale. Considerare non soltanto “cosa” è stato prodotto, ma anche “come” lo studente si è attivato per la sua

prestazione Quando si valuta bisogna considerare anche il percorso che ha portato al raggiungimento di un determinato risultato.

Se per poter valutare bisogna saper osservare, la valutazione richiede, da una parte, l'osservazione sistematica della prestazione dello studente, dall'altra, l'espressione di quanto osservato (si allegano delle griglie tramite cui raccogliere e monitorare questi dati).

Per tali ragioni la valutazione formativa viene eseguita durante il percorso di apprendimento per consentire, da una parte, al docente di capire quali aspetti del suo lavoro con la classe stanno producendo successo e quali invece richiedono una revisione e, dall'altra, allo studente di mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza dello studio che sta svolgendo.

Ricordiamo infine che la valutazione diventa formativa quando:

- avviene durante l'insegnamento;
- è una valutazione «per l'apprendimento» e non «dell'apprendimento»;
- rende lo studente consapevole della sua esperienza di apprendimento e innesca un processo di miglioramento;
- modifica l'azione dello studente;
- è centrata sullo sviluppo delle capacità dello studente e non sul risultato;
- è frequente ed immediata;
- ha una valenza diagnostica.

Per concludere ricordiamo ai Docenti che anche con la DaD si può e si deve, per rispondere ai bisogni formativi di ciascun allievo e quindi nell'ambito della personalizzazione dell'apprendimento, attivare corsi di recupero.

Nella speranza che voi e le vostre famiglie stiate tutti bene, in questi giorni di grande sofferenza per la nostra comunità scolastica e per tutto il Paese, vi saluto affettuosamente e vi esorto a resistere e a reagire allo sconforto, all'ansia e alle immani difficoltà di questa situazione di emergenza, pensando ai nostri studenti.